

proposta di legge n. 144

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 gennaio 2007

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”

Signori Consiglieri,

in fase di applicazione della legge regionale 71/1997 è emersa l'esigenza di introdurre alcune modifiche finalizzate ad evitare incongruenze, segnalate sia dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive sia da alcune amministrazioni provinciali.

In particolare, con la presente proposta di legge, all'articolo 1, viene modificata la lettera c) dell'articolo 6 della l.r. 71/1997, escludendo le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi dalla relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi contenuta nel Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE).

All'articolo 2 viene inserito nella l.r. 71/1997 l'articolo 6 bis che consente di far continuare con escavazioni sotterranee, l'attività estrattiva, anche all'interno e in prossimità dei parchi naturali regionali, alle cave attualmente attive che estraggono materiali di difficile reperibilità, ciò serve ad evitare che le suddette cave che sono, peraltro, presenti nel PRAE, ricadano nei divieti del PPAR. Viene inoltre prevista per la fattispecie una penale per la ritardata esecuzione dei lavori in sotterraneo.

All'articolo 3, con l'aggiunta di due commi all'articolo 7 della l.r. 71/1997, alle cave e torbiere già esentate dai vincoli di tutela del PPAR viene concessa la stessa esenzione per le loro aree esterne destinate dai progetti di cava, approvati dalle autorità competenti, a strade di accesso, piazzali di manovra degli automezzi e ad opere di trasporto dei materiali o per la sicurezza. Per quanto riguarda le miniere, tenuto conto che appartengono al demanio dello Stato e che riguardano materiali di interesse strategico nazionale, è prevista l'esenzione da tutti i vincoli del PPAR ad eccezione degli articoli 29 e 41.

La modifica proposta all'articolo 4 interessa l'articolo 12, comma 3, lettera l), della l.r. 71/1997 e riguarda il requisito di "non aver commesso abusi", attualmente necessario per ottenere l'autorizzazione per una attività estrattiva. L'attuale articolo 12, comma 3, della l.r. 71/1997 elenca infatti la documentazione a corredo della domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava e prescrive, alla lettera l), la "autocertificazione che la ditta ha dato regolare esecuzione alle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti da precedenti provvedimenti di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività estrattiva, senza aver commesso abusi o aver operato in difformità dagli stessi".

Le condizioni previste nella norma, interpretate in modo letterale, hanno comportato criticità e

contenzioso in sede di rilascio delle autorizzazioni per le attività estrattive, tanto che la Provincia di Pesaro e Urbino, con parere 1929 del 12 gennaio 2006, ha manifestato varie perplessità sulla logicità della norma in questione, che giungono fino a dubbi di incostituzionalità in particolare sulla mancanza di graduazione, sulla estensione temporale, sulla impossibilità di riabilitazione ed in definitiva sulla sproporzione tra presunti illeciti e sanzioni: ciò in quanto il requisito risulta venirmeno, per sempre, qualunque sia stata la dimensione quantitativa e qualitativa dell'abuso.

Per ripristinare il principio di graduazione delle pene, mediante la proposta sostituzione della lettera l) citata, si prevede che la domanda per ottenere l'autorizzazione sia corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare esecuzione delle opere necessarie ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della medesima l.r. 71/1997, nonché il fatto che l'imprenditore non si trovi in alcuna delle situazioni previste all'articolo 20, comma 5.

L'articolo 5 della proposta prevede infine due modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/1997:

- a) la prima riguarda, al comma 2, l'aumento dell'ammontare della sanzione ivi prevista, tra il doppio e il quintuplo (originariamente "triplo") del valore commerciale del materiale scavato in difformità;
- b) la seconda concerne la sostituzione del comma 5, il quale stabiliva originariamente che: "L'imprenditore abusivo o quello la cui autorizzazione è decaduta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a) ed e), non può essere titolare di una nuova autorizzazione. Il Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede a informare i Comuni della Regione". La norma, anche in questo caso ha presentato problemi applicativi, derivanti dalla natura sanzionatoria che il requisito finiva con l'assumere, in contrasto con i principi del diritto amministrativo in materia di sanzioni che ammettono la riabilitazione e prescrivono la graduazione delle pene. Pertanto, la nuova formulazione del comma 5, in accordo con la modifica apportata all'articolo 12, comma 3, lettera l), elenca tutte le fattispecie in cui un soggetto non può essere titolare di nuova autorizzazione, concessione o permesso di ricerca.

L'articolo 6 della proposta, infine, dichiara l'urgenza della legge.

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), dopo la parola: "evolutivi" sono aggiunte le seguenti parole: "esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r. 71/1997)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis - (Cave in sotterraneo)

1. Alle varianti che comportano, in sotterraneo, la prosecuzione o l'ampliamento di cave, anche a cielo aperto, attive alla data del 30 novembre 2006 per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità quali calcare massiccio, calcare della formazione di San Marino, gesso macrocristallini, travertino, e la realizzazione delle necessarie infrastrutture esterne, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione della lettera a), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

2. Le varianti di cui al comma 1, per le cave collocate sia all'interno che in prossimità dei parchi naturali regionali, possono essere autorizzate all'interno del territorio del parco interessato, anche nelle more di approvazione del piano e del regolamento del parco medesimo, compresa la realizzazione delle relative infrastrutture esterne.

3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano in prossimità dei parchi le cave attive per le quali il punto del confine di cava, più vicino al perimetro del parco e autorizzato alla data del 30 novembre 2006, disti da questo non più di cinquecento metri.

4. Per le autorizzazioni alle varianti che interessano il territorio dei parchi naturali regionali:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.

5. Per le varianti di cui ai commi precedenti, la convenzione di cui all'articolo 17 prevede a carico della ditta che intende ottenere l'autorizzazione,

sulla base di un progetto che prevede l'estrazione di materiale utile dall'esecuzione di infrastrutture esterne, il pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in sotterraneo, assistita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni.

6. Lo schema-tipo della polizza fidejussoria è predisposto dalla Giunta regionale. La firma della polizza da parte del fideiussore deve essere autenticata nei modi di legge.

7. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale, stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un quarto del volume di materiale utile in banco ricavabile dalle opere a cielo aperto previste dal progetto e per il coefficiente 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. L'importo della penale è aggiornato ad ogni modificazione del valore commerciale unitario del materiale.

8. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) ritardo nell'inizio dei lavori in sotterraneo di oltre tre anni rispetto al termine stabilito nel progetto inizialmente autorizzato;
- b) ritardo di oltre sei anni rispetto al termine previsto nel progetto inizialmente autorizzato nel raggiungimento dell'estrazione in sotterraneo di un quantitativo di materiale pari al 50 per cento di quello previsto nel progetto medesimo.

9. Nei ritardi di cui al comma 8, non vanno computati gli eventuali periodi dovuti a varianti progettuali imposte dall'autorità competente o a seguito di sorpresa geologica o a causa di forza maggiore.

10. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 8, il Comune dispone l'incameramento della penale, mediante l'escussione della fideiussione e provvede a versare il 50 per cento dell'importo alla Regione che lo destina ad interventi di tutela ambientale e difesa del suolo.

11. Le eventuali proroghe alla durata dell'autorizzazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, non escludono l'applicazione della penale, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 8.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dai PPAE e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti approvati dalle competenti autorità, a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e

di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e torbiere servite dalle suddette opere.

6 ter. Le miniere e le opere ad esse accessorie, incluse nei progetti approvati dalle competenti autorità, necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento, per la sicurezza, per la condotta di acqua e per le strade di accesso, nonché i piazzali di manovra sono esenti dai vincoli di tutela del PPAR, salvo quelli relativi agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e seconda classe e alle zone archeologiche.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 71/1997)

1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 71/1997 è sostituita dalla seguente:

“l) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'imprenditore ha dato regolare esecuzione alle opere necessarie ai sensi dell'articolo 18, comma 4, con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale e che non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 20, comma 5.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 71/1997)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della l.r. 71/1997 la parola “triplo” è sostituita dalla parola “quintuplo”.

2. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“5. Non può essere titolare di nuova autorizzazione, concessione o permesso di ricerca il destinatario:

- a) del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 19, comma 6, lettere:
 - 1) a), b), c) e d) nei cinque anni successivi alla data del provvedimento medesimo;
 - 2) e) ed f) fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti;
- b) del provvedimento di revoca di cui all'articolo 19, comma 8;
- c) del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 19, comma 10, limitatamente alla durata del periodo di sospensione;
- d) della sanzione di cui all'articolo 20, comma 1, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate da-

- gli organi competenti o al pagamento dell'indennità equivalente;
- e) della sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.

Il Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede ad informare i Comuni della regione.”.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.